Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — ROMA - Venerdì, 14 marzo 1930 - ANNO VIII — Numero 61

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*.— Brindisi: *Carlucci Luigi*. — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, **piazza Unità Italiana**, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via **Petrarca**, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio **Emanuele** nn. 64, 66. 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva* (*già Bemporad*) *Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 383.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2430.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castiglione dei Genovesi e modificazione della giurisdizione degli uffici di conciliazione di Giffoni sei Casali e San Cipriano Picentino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, con cui è stata disposta la riunione dei comuni di Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei Casali e San Cipriano Picentino in unico Comune con capoluogo e denominazione San Cipriano Picentino;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di San Cipriano Picentino con la quale si chiede la soppressione degli uffici di conciliazione di Castiglione dei Genovesi e di Giffoni sei Casali;

Visti i pareri del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il solo ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castiglione dei Genovesi, e di conservare invece quello di Giffoni sei Casali, distaccandone però la frazione Prepezzano per aggregarla al territorio dell'ufficio di conciliazione di San Cipriano Picentino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castiglione dei Genovesi è soppresso ed il relativo territorio è posto sotto la giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di San Cipriano Picentino;

2° Dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Giffoni sei Casali è sottratta la frazione Prepezzano, la quale è invece aggregata alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di San Cipriano Picentino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 52. — Mancini.

Numero di pubblicazione 384.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2432.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Aosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Aosta il 4 aprile ed il 20 giugno 1929 per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni di quella Provincia;

Veduto l'art. 8 della legge 25 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Aosta, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute del 4 aprile e 20 giugno 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 62. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 385.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2434.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelnuovo di Ceva e Montezemolo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Priero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 227, col quale i comuni di Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero venivano riuniti in un solo Comune denominato Priero Montezemolo, con capoluogo Priero;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Priero Montezemolo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelnuovo di Ceva e Montezemolo sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Priero è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Priero Montezemolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 67. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 386.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2435.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roveredo di Guà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1929, n. 234, col quale il comune di Roveredo di Guà è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pressana;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Pressana rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roveredo di Guà;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Roveredo di Guà è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 387.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2436.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ranzi Pietra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2979, col quale il comune di Ranzi Pietra è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Pietra Ligure;

Vista la deliberazione del podestà di Pietra Ligure rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ranzi Pietra;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Ranzi Pietra è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 69. — Mancini.

Numero di pubblicazione 388.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2438.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2971, col quale i comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Tovo San Giacomo;
Vista la deliberazione del podestà di Tovo San Giacomo rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 71. — Mancini.

Numero di pubblicazione 389.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 2437.
Modificazioni nella giurisdizione degli uffici di conciliazione di Spoltore e Pescara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928, n. 363, con il quale il comune di Spoltore è stato soppresso ed il relativo territorio aggregato a quello di Pescara;
Vista la deliberazione 10 luglio 1928 del podestà di Pescara con la quale si chiede che la giurisdizione dell'ufficio di conciliazione del capoluogo sia estesa anche ai territori delle frazioni Villa Raspa e Cavaticchio, dipendenti dall'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Spoltore;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila;
Vista la legge 16 giugno 1892, n. 261, e l'art. 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I territori delle frazioni di Villa Raspa e Cavaticchio sono sottratti alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Spoltore e sottoposti a quella dell'ufficio di conciliazione di Pescara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 70. — Mancini.

Numero di pubblicazione 390.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 2439.
Rettifica del R. decreto 28 marzo 1929, n. 828, concernente la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ossolaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2969, col quale i comuni di Ossolaro e di Paderno Cremonese sono stati riuniti in un unico Comune denominato Paderno Ossolaro con sede nella frazione Paderno;
Visto il Nostro decreto 28 marzo 1929, n. 828, con cui è stato soppresso l'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ossolaro;
Ritenuto che in detto decreto s'incorse in un errore materiale indicando con il nome di Assolaro l'ex comune di Ossolaro;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 28 marzo 1929, n. 828, va corretto nel senso che deve intendersi soppresso l'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ossolaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 391.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 121.

Assunzione di vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di ricoprire, almeno in parte, per il momento, le numerose vacanze verificatesi nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, allo scopo di far fronte, provvisoriamente, alla grave crisi in cui trovansi i relativi servizi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro Segretario di Stato per la guerra e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami, a norma delle disposizioni vigenti, di 41 vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 76. — FERZI.

Numero di pubblicazione 392.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 122.

Estensione alla Regia guardia di finanza del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il Nostro decreto 1° gennaio 1930, n. 2, contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, si applica anche alla Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1930.
Il termine utile per la presentazione delle domande di condono di cui all'art. 5 del Regio decreto sopracitato, per quanto riguarda le punizioni già inflitte, scade il 30 aprile 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 77. — FERZI.

Numero di pubblicazione 393.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1930, n. 129.

Abolizione del divieto di esportazione delle valute metalliche e dei titoli italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sopprimere il divieto di esportazione delle monete metalliche, nonchè dei titoli italiani emessi dallo Stato, da enti pubblici e da so-

cietà nazionali già estratti, e delle cedole maturate sui titoli medesimi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono soppresse le voci:

« Monete d'argento, di oro, di rame e di nichelio »;

« Titoli italiani emessi dallo Stato, da enti pubblici, da società nazionali, già estratti, e cedole maturate sui titoli stessi, pagabili all'estero in oro o in valuta estera alla pari con valuta italiana o ad un cambio fisso »;

nonchè la nota relativa all'esportazione delle lire italiane e dei titoli che le rappresentano.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 394.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1930, n. 130.

Proroga al 31 dicembre 1933 del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634;

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1635;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2380;

Ritenuta l'urgenza di coordinare le disposizioni concernenti le contrazioni dei prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali, per impiegarne il ricavo in investimenti produttivi nel Regno, con le nuove disposizioni relative al mercato dei cambi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, già prorogate fino al 31 dicembre 1930 con l'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, e relative ai termini entro i quali possono compiersi operazioni di mutuo e collocamento di obbligazioni all'estero con esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi interessi, nonchè dalle tasse sugli affari contemplate all'art. 2 del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1635, sono prorogate al 31 dicembre 1933.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 395.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. 2429.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Palestrina.

N. 2429. R. decreto 28 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Palestrina è trasformato a favore del « Conservatorio Franceschini » amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 396.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2440.

Distacco della Sezione emiliana della « Società nazionale Margherita di patronato per i ciechi » dalla Società nazionale medesima.

N. 2440. R. decreto 16 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Sezione emiliana della « Società nazionale Margherita di patronato per i ciechi », con sede centrale in Firenze, è distaccata con il patrimonio relativo dalla Società nazionale medesima, sotto il titolo di « Patronato dei ciechi Margherita di Savoia », con sede in Bologna, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1930.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1929, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Napoli siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:

Ing. cav. uff. Ferrari Carlo, ispettore della 5ª zona dell'Azienda statale per i servizi telefonici, presidente;

Maestro Cilea Francesco, direttore del Regio conservatorio di musica di Napoli, membro;

Signor Romano Roberto, tecnico dell'Istituto superiore elettrotecnico della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, membro;

Signor Gioffrè Luigi, vice ispettore p. t., segretario,

è confermata in carica per un anno dalla data del 5 marzo 1930.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1930.
Autorizzazione al Monte di pietà di Parma ad istituire una propria agenzia di città.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico (art. 19) delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Monte di pietà di Parma è autorizzato ad aprire una propria agenzia nel rione della città denominato dell'« Oltretorrente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(1373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi di rendita consolidato 5 %.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° gennaio 1929 relativa alla rendita consolidato 5 per cento, numero 463866, di annue L. 1200, intestata a Carusi Maria fu Michele, moglie di Joacchini Guglielmo fu Luigi, domiciliato in Atessa (Chieti), con vincolo dotale.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità, ritenendosi di nessun valore la ricevuta smarrita.

Roma, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1368)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 57.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.71	Belgrado	33.75
Svizzera	369.47	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.841	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.107
Spagna	235.12	Russia (Cervonetz)	85 —
Belgio	2.66	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.11
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	67.15
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.40
Peso Argentino Oro	16.22	Rendita 3 % lordo	41.65
Peso Argentino Carta	7.11	Consolidato 5 %	79.75
New York	19.094	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.96	I serie	74.40
Oro	368.42	II serie	73.30

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio di Caltagirone in provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 7 marzo 1930-VIII è stato approvato con alcune modificazioni lo statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria del territorio di Caltagirone in provincia di Catania, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza del 23 giugno 1929.

(1362)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Cedrino in provincia di Nuoro.

Con decreto in data 8 marzo 1930-VIII del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio di bo-

nifica della Bassa Valle del Cedrino ricadente nel comprensorio di trasformazione fondiaria del territorio di Nuoro secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 28 luglio 1929.

(1363)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Bassa Valle Aquilana del fiume Aterno.

Con decreto 9 dicembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1930, registro 2 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 3, è stato riconosciuto ai sensi di legge il Consorzio d'irrigazione della Bassa Valle Aquilana del fiume Aterno ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(1364)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Santa Maria La Scala in provincia di Catania.

Con R. decreto 13 gennaio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 31 stesso mese al registro n. 1 Agricoltura e Foreste, foglio n. 252, è stato riconosciuto ai sensi di legge il Consorzio di irrigazione Santa Maria La Scala, con sede in Acireale, provincia di Catania, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria.

(1365)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102.000.000 - Riserve varie L. 23.187.983,60

Abbruciamento di titoli e cedole - Riscontro e collocamento nelle urne di schede - Estrazione di titoli.

Si notifica che il 1° aprile p. v., incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sita in via Vittorio Veneto, n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 5 per cento*:

1° abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1929;

2° abbruciamento di cedole, scadute, e pagate nel 2° semestre 1929;

3° riscontro e collocamento nella relativa urna di n. 6400 schede coi nn. 129471 a 135870 per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione numero 64.000 obbligazioni consorziali 5 per cento emesse dal 9 settembre al 31 dicembre 1929, formanti parte della 7ª emissione di obbligazioni (anno 1929) per un capitale nominale di L. 32.000.000 da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, in 68 estrazioni semestrali a sorte che avranno luogo il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascuno degli anni 1930 a 1963.

Tenuto conto delle 10.160 schede, portanti i numeri dei titoli da 10 obbligazioni emessi dal 1° gennaio all'8 settembre 1929, state imbussolate nell'estrazione del 1° ottobre 1929, resteranno imbussolate tutte le schede portanti i numeri dei titoli rappresentanti le obbligazioni consorziali 5 per cento della 7ª emissione (anno 1929) per un capitale nominale di L. 82.800.000;

4° riscontro e collocamento nella relativa urna di n. 2000 schede coi nn. 135871 a 137870 per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) per uguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione numero 20.000 obbligazioni consorziali 5 per cento emesse dal 1° gennaio all'11 marzo 1930, formanti parte dell'8ª emissione di obbligazioni (anno 1930) per un capitale nominale di L. 10.000.000, da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, in 70 estrazioni semestrali a sorte che avranno luogo il 1° aprile e 1° ottobre di ciascuno degli anni 1930 a 1964;

5° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 18ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 65 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna),
n. 21 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 65 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale

n. 151 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 820 obbligazioni per un capitale nominale di L. 410.000;

6° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 14ª estrazione) da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 18 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 53 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 178 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale

n. 249 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 2063 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.031.500;

7° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 11ª estrazione), da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 212 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 2120 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.060.000;

8° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 10ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 146 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 1460 obbligazioni per un capitale nominale di L. 730.000;

9° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 6ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 13 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 130 obbligazioni per un capitale nominale di L. 65.000;

10° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 4ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 5 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 2 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 224 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale

n. 231 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 2255 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.127.500;

11° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 94 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), rappresentanti n. 940 obbligazioni per un capitale nominale di L. 470.000;

12° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930 (8ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè: n. 10 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna), rappresentanti n. 100 obbligazioni per un capitale nominale di L. 50.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

1° riscontro e collocamento in un'urna di n. 6000 schede per titoli da 10 obbligazioni portanti i nn. 18.001 a 24.000 rappresentanti nella circolazione n. 60.000 obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » emesse il 28 settembre 1929, costituenti la 4ª tranche di obbligazioni con decorrenza dal 1° luglio 1929 e con scadenza il 1° luglio 1964 per un capitale nominale di L. 30.000.000, da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento, negli anni 1930 a 1964 con estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e 1° ottobre degli anni 1930 a 1963 e l'ultima il 1° aprile 1964;

2° estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 1ª tranche, di n. 31 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 155.000 (7ª estrazione);

3° estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, di n. 29 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 290 obbligazioni per un capitale nominale di L. 145.000 (5ª estrazione);

4° estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 3ª tranche, di n. 27 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 135.000 (3ª tranche);

5° estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 4ª tranche, di n. 51 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 255.000 (1ª estrazione).

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII

Il presidente: A. BENEDUCE.

(1372)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.